

Argomento: Safety - Security - Sicurezza

Controllo a distanza, serve la valutazione dei rischi

CARLA DE LELLIS

Serve il Dvr (Documento valutazione rischi) per l' autorizzazione all' installazione di impianti e strumenti con controllo a distanza dei lavoratori, richiesta per motivi legati alla «sicurezza del lavoro». A precisarlo è l' Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. n. 302/2018. I controlli a distanza. I chiarimenti riguardano il divieto, previsto dall' art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), dei cosiddetti «controlli a distanza» dei lavoratori, in virtù del quale è vietato far «uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti che abbiano quale finalità esclusiva il controllo a distanza dell' attività dei lavoratori». Quando l' installazione d' impianti e altra strumentazione non ha questa finalità, ma dal loro utilizzo può comunque derivare un controllo dei lavoratori, la stessa norma (art. 4) prevede le possibilità mediante le quali al datore di lavoro può essere concesso comunemente la predetta installazione d' impianti o altri strumenti.

La prima possibilità è la procedura di tipo sindacale, ossia con la sottoscrizione di una specifica intesa tra azienda e sindacati (rappresentanze sindacali). Se l' accordo sindacale non è raggiunto, l' azienda può fare ricorso a un' autorizzazione ministeriale. Valgono due eccezioni per le quali non è richiesto né l' accordo sindacale né l' autorizzazione: per l' adozione di strumenti utilizzati dal lavoratore al fine di prestare attività lavorativa (si pensi al computer) e per l' adozione di strumentazione per la registrazione di entrate e uscite. Impianti di «sicurezza». Con la nota prot. n. 302/2018 in esame, l' Inl affronta il caso specifico di richieste di rilascio di provvedimenti autorizzativi, ai sensi del predetto art. 4 della legge n. 300/1970, motivati da generiche esigenze di «sicurezza del lavoro», sollecitate da richieste di chiarimenti da parte degli uffici territoriali. In primo luogo, l' Ispettorato nazionale sottolinea che l' oggetto dell' attività valutativa, in fase istruttoria del provvedimento di autorizzazione, deve consistere in un analitico esame di tutte le motivazioni che giustificano e che legittimano l' utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell' attività dei

LAVORO E PREVIDENZA Giovedì 21 giugno 2018 33

Un decreto dell'Inl dispone il secondo aumento quinquennale previsto dal dl 76/2013

Sicurezza, sanzioni più salate

Dal 1° luglio ammende e multe rivalutate dell'1,9%

Come cambiano le sanzioni

	Fino al 30 giugno 2018	Fino al 30 giugno 2019	Dal 1° luglio 2019
A carico del datore di lavoro			
Non fare la valutazione dei rischi non adottare il relativo documento	Ammonda da 2.500 a 6.400 euro	Ammonda da 2.537 a 6.484 euro	Ammonda da 2.574 a 6.561 euro
Incompilazione del Documento di valutazione rischi	Ammonda da 2.000 a 4.000 euro o da 1.000 a 2.000 euro	Ammonda da 2.037 a 4.074 euro o da 1.018 a 2.037 euro	Ammonda da 2.074 a 4.141 euro o da 1.039 a 2.074 euro
A carico del datore di lavoro e del dirigente			
Mancata consegna del Dvr al lavoratore	Ammonda fino a 4 mesi o ammenda da 700 a 4.000 euro	Ammonda fino a 4 mesi o ammenda da 720 a 4.064 euro	Ammonda fino a 4 mesi o ammenda da 741 a 4.128 euro
A carico del medico competente			
Infrangere i limiti di carico	Sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro	Sanzione amministrativa da 1.037 a 4.064 euro	Sanzione da 1.074 a 4.128 euro
A carico dei lavoratori			
Utilizzare senza giustificato motivo, il computer	Ammonda fino a 1 mese o ammenda da 250 a 800 euro	Ammonda fino a 1 mese o ammenda da 257 a 807 euro	Ammonda fino a 1 mese o ammenda da 264 a 814 euro

Controllo a distanza, serve la valutazione dei rischi

Il Consiglio nazionale del lavoro, in un'assemblea straordinaria convocata il 27 giugno scorso, ha approvato il decreto di prorogazione del contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo di sei mesi, fino al 30 settembre 2018.

Il decreto prevede che il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato per un periodo di sei mesi, fino al 30 settembre 2018, in caso di necessità di lavoro temporaneo e per esigenze di servizio.

Il decreto prevede che il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato per un periodo di sei mesi, fino al 30 settembre 2018, in caso di necessità di lavoro temporaneo e per esigenze di servizio.

lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità d'impiego degli strumenti che si vogliono installare e le finalità dichiarate. Pertanto, aggiunge l'Inl, nel caso di richieste di autorizzazione legate a esigenze di «sicurezza del lavoro» è necessario che siano puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell'installazione degli impianti audiovisivi e altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori e che le motivazioni siano adeguatamente corredate da una apposita documentazione di supporto. Più specificatamente, l'Inl precisa che è necessario che «le affermate necessita legate alla sicurezza del lavoro trovino adeguato riscontro nell'attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell'apposito documento (Dvr)». Di conseguenza, le istanze di autorizzazione all'installazione di impianti di controllo per esigenze di «sicurezza del lavoro», formulate alle sedi territoriali dell'ispettorato ovvero all'ispettorato nazionale (imprese plurilocalizzate), andranno sempre corredate dagli estratti del documento di valutazione dei rischi dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l'installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria e adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.